



Riportiamo alcuni articoli della nostra proposta di statuto dei diritti:

1. Gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, in quanto cittadini della comunità universitaria senza distinzione di sesso, etnia, opinione religiosa o politica, condizione sociale e orientamento sessuale.

7. La Commissione di Garanzia dirime i possibili conflitti tra le parti ed interviene in caso di abusi dell'amministrazione.

8. Gli studenti hanno il diritto di partecipare attivamente e pienamente alla vita della comunità universitaria., di partecipare, negli organi competenti, alla valutazione del sistema formativo e alle decisioni riguardanti l'organizzazione della didattica.

13. Nella definizione delle linee di indirizzo e nell'attuazione delle scelte sulle materie della didattica gli Atenei, le Facoltà e i corsi di studio devono istituire commissioni paritetiche tra docenti e studenti.

14. Gli studenti disabili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria. In particolare l'Ateneo deve farsi carico di fornire tutti gli strumenti e i supporti che rendano possibile l'attuazione di tale principio.

18. L'Università deve istituire un ufficio per l'accoglienza ed il supporto linguistico a tutti gli studenti stranieri iscritti e deve inoltre garantire loro un tutor che favorisca la rimozione di possibili ostacoli nel percorso di studi.

19. Gli studenti hanno diritto ad una **valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi.**

20. Gli studenti hanno diritto ad essere esaminati da una commissione composta da almeno 3 componenti presieduta da un docente. Hanno altresì **diritto ad essere esaminati dal docente titolare del corso.**

21. Gli studenti hanno diritto ad almeno otto appelli ordinari l'anno, per insegnamento, distanziati l'uno dall'altro da almeno quindici giorni- fatto salvo il caso in cui gli appelli sino più di tre nelle sessioni ordinarie e più di due nelle sessioni straordinarie-, e con la **garanzia della non sovrapposizione degli appelli di esami relativi allo stesso periodo didattico e allo stesso anno di corso.**

22. Le Commissioni Paritetiche competenti in materia di didattica garantiscono la proporzionalità diretta tra numero di esami da sostenere e numero di appelli previsti, tenuto conto delle limitazioni di cui al precedente comma.

23. **Il calendario annuale degli appelli**, articolato e scandito temporalmente al fine di evitare concentrazioni delle prove d'esame e sovrapposizioni degli esami obbligatori, **deve essere reso noto entro il mese di ottobre, per ogni anno accademico. Non è consentito anticipare alcuna data delle prove, siano esse in forma orale o scritta.** Previo consenso degli studenti è consentito posticipare la data delle prove; qualora la comunicazione dello spostamento dell'esame non pervenga a tutti gli interessati, nelle date originariamente fissate per gli esami, la Facoltà, tramite opportuno accordo di reperibilità tra più docenti, si impegna a garantire lo svolgimento delle prove agli studenti eventualmente presenti che ne facciano richiesta.

24. Gli studenti hanno diritto a sostenere la prova d'esame in ogni sessione ed in tutti gli appelli.

25. Per gli esami che prevedano obbligo di frequenza, di cui all'articolo 45 Titolo IV, nei casi di difficoltà amministrative nell'attestazione dell'acquisizione della frequenza, tale attestazione può avvenire attraverso autocertificazione dello studente. Gli studenti che entro i termini indicati non consegnano lo statino di prenotazione dell'esame possono egualmente sostenere la prova d'esame nell'appello cui si presentano.

27. **Gli studenti hanno diritto di avvalersi liberamente delle verifiche in itinere, senza vincoli di frequenza, nei limiti posti dai regolamenti didattici di corso di studi.** In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'esame non influiscono sulla valutazione finale. Gli esami si devono svolgere in condizioni adeguate a garantire una valutazione reale delle conoscenze dello studente esaminato.

30. **La valutazione del profitto dello studente non deve essere in alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami.** A tal fine è fatto divieto alla commissione d'esame di richiedere il libretto universitario dello studente prima della valutazione finale. E' fatto divieto alla commissione di verificare il materiale didattico dello studente al momento dell'esame, nel rispetto della volontà dello studente.

31. Se lo studente non ritiene accettabile l'esito dell'esame ha diritto a ritirarsi senza conseguenze nel suo curriculum accademico: l'esame in tal caso può essere annotato come "non concluso" soltanto per fini statistici, garantendo l'anonimato dello studente. **E' fatto divieto di verbalizzare eventuali bocciature sui registri o sul libretto dello studente**, è inoltre fatto divieto di non ammettere all'appello successivo studenti bocciati in precedenza.

33. **La guida dello studente deve essere pubblicata entro il 15 luglio** e deve contenere: il calendario didattico, il programma dettagliato dei corsi, il nome e il recapito dei docenti, la composizione dei consigli didattici, la presentazione dei dipartimenti, la presentazione delle associazioni di rappresentanza studentesca presenti in facoltà, biblioteche di facoltà, aule informatiche, tabelle ministeriali e ogni altra informazione necessaria per permettere allo studente un'adeguata compilazione del piano di studi.

34. **L'orario delle lezioni, relativo all'intero anno, deve essere pubblicato prima dell'inizio delle lezioni.**

41. Gli studenti hanno diritto ad un'adeguata attività di orientamento e tutorato. **L'attività di tutorato non può sovrapporsi alle ore di lezione.**

59. **Gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi universitari e che siano impossibilitati a frequentare possono chiedere, con istanza scritta e motivata indirizzata alla segreteria studenti, che venga loro riconosciuta la condizione di studenti a tempo parziale senza incorrere in forme di discriminazione.** Le Università sono tenute ad istituire un regolamento di Ateneo che definisca la figura dello studente a tempo parziale.

64. Di fronte a comprovata impossibilità a partecipare agli appelli d'esame regolamentari, lo studente a tempo parziale **ha diritto a concordare con il docente titolare data e orario d'esame consoni alle sue esigenze.**

91. **La Commissione di Garanzia è composta da tre studenti e tre docenti esterni al CDA ed al Senato Accademico e da un presidente esterno all'Università (che svolge funzioni di difensore Civico), quest'ultimo nominato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta con maggioranza dei tre quarti dei votanti.**